

## REGOLAMENTO (UE) N. 1232/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

**che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso <sup>(2)</sup>, prescrive che i prodotti a duplice uso (compresi i software e le tecnologie) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall'Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie ai servizi di intermediazione prestati da intermediari che risiedono o sono stabiliti nell'Unione.
- (2) È opportuno applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l'Unione per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori dell'Unione, armonizzare la portata delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e le condizioni relative al loro uso tra gli esportatori dell'Unione e garantire l'efficienza e l'efficacia dei controlli della sicurezza nell'Unione.
- (3) Nella comunicazione del 18 dicembre 2006, la Commissione ha proposto di istituire nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione allo scopo di consolidare la competitività dell'industria e garantire parità di condizioni per tutti gli esportatori dell'Unione che esportano determinati prodotti specifici a duplice uso verso determinate destinazioni specifiche, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e il pieno rispetto degli obblighi internazionali.
- (4) Il regolamento (CE) n. 428/2009 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 ottobre 2011.

<sup>(2)</sup> GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso <sup>(3)</sup>, con effetto dal 27 agosto 2009. Tuttavia, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 continuano ad applicarsi per le richieste di autorizzazione di esportazione presentate prima di tale data.

- (5) Al fine di creare nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti specifici a duplice uso verso determinate destinazioni specifiche, occorre modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 428/2009 aggiungendo nuovi allegati.
- (6) Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore dovrebbero avere la facoltà di vietare il ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 428/2009 come modificato dal presente regolamento.
- (7) Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli embarghi sulle armi nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione sono adottati mediante decisioni del Consiglio. Ai sensi dell'articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, gli effetti giuridici delle posizioni comuni adottate dal Consiglio ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona devono essere mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 428/2009 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9) "autorizzazione generale di esportazione dell'Unione" è un'autorizzazione all'esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti d'uso elencati negli allegati da II bis a II septies;»

<sup>(3)</sup> GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.

